

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015
312/2015/R/IDR

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE
DALL'ENTE D'AMBITO PROVINCIA DI IMPERIA, PER GLI ANNI 2014 E 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento

per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante "Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti" (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina" (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 107/2015/R/IDR, recante “Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” (di seguito: deliberazione 107/2015/R/IDR);
- la determinazione del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati, gli atti, le note e i documenti concernenti le elaborazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, trasmessi dall’Ente d’Ambito Provincia di Imperia, da ultimo in data 16 giugno 2015, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”;
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06;
- in particolare, l'articolo 172 del d.lgs. 152/06, come modificato dal sopra menzionato articolo 7 del decreto legge 133/14, prevede, al comma 1, che “gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”;
- il comma 4 della medesima disposizione prevede, inoltre, nei casi in cui l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli anzidetti adempimenti, il potere sostitutivo del Presidente della Regione, nonché - in caso di inerzia di quest'ultimo - il potere di segnalazione dell'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la conseguente nomina di un commissario *ad acta*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22

maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;

- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3 della deliberazione 643/2013/R/IDR, con riferimento alla definizione del moltiplicatore tariffario e alla determinazione dei corrispettivi all’utenza, stabilisce che, laddove gli Enti d’ambito ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del previsto limite alla variazione del moltiplicatore tariffario, presentino motivata istanza all’Autorità (comma 3.4);
- l’articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno

- dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
- il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
 - la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
 - il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
 - il comma 6.2 del medesimo provvedimento prevede che la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie, applicate a seguito della predisposizione tariffaria, e i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione da parte dell'Autorità, sia oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;
 - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;

- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PDI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- l’Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, nonché alla luce degli specifici elementi potenzialmente critici emersi nel corso della presente istruttoria, si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- in data 22 maggio 2014 - e con successive comunicazioni integrative ricevute, da ultimo in data 25 marzo 2015 - l’Ente d’Ambito Provincia di Imperia, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, ha trasmesso lo schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015 relativa al “*gestore unico Rivieracqua S.c.p.A*”, nonché la proposta di aggiornamento tariffario per l’anno 2014 con riferimento alle “*gestioni in cui Rivieracqua S.c.p.A. subentrerà nel 2015*”;
- nella premessa della Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, l’Ente d’Ambito ha rappresentato il contesto gestionale del servizio idrico integrato sul territorio di propria competenza, specificando, tra l’altro, che “*lo stato attuale [al 22 maggio 2014] degli affidamenti [prevede]:*
 - n. 31 Comuni collocati in territorio montano autorizzati a gestire in autonomia il servizio idrico integrato;
 - n. 41 Comuni o Società di gestione del SII con affidamenti scaduti o in scadenza, *che confluiranno nella già costituita società Rivieracqua S.c.p.A. affidataria del servizio idrico integrato nella fascia litoranea e di immediato retroterra. La società subentrerà gradualmente nelle gestioni a partire dall’anno 2014*”;
- nella medesima Relazione di accompagnamento, l’Ente d’Ambito ha elencato:
 - le preesistenti gestioni che avrebbero dovuto confluire in Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell’anno 2014: Comune di Badalucco, Comune di Camporosso, Comune di Castellaro, Comune di Ceriana, Comune di Cervo, Comune di Chiusavecchia, Comune di Cipressa, Comune di Civezza, Comune di Costarainera, Comune di Diano Castello, Comune di Diano Marina, Comune di Dolceacqua, Comune di Dolcedo, Comune di Imperia, Comune di Ospedaletti, Comune di Perinaldo, Comune di Pieve di Teco, Comune di Pontedassio, Comune di Pornassio, Comune di Riva Ligure, Comune di San Bartolomeo al Mare, Comune di San Biagio della Cima, Comune di San Lorenzo al Mare, Comune di Sanremo, Comune di Santo Stefano al Mare, Comune di Seborga, Comune di Soldano, Comune di Taggia, Comune di Terzorio, Comune di

- Vallebona, Comune di Vallecrosia, Comune di Villa Faraldi, AMAIE S.p.A., Comune di Andora, Comune di Testico e Comune di Stellanello;
- le gestioni il cui ingresso in Rivieracqua S.c.p.A. sarebbe dovuto avvenire nel corso dell'anno 2015: Comune di Bordighera, AIGA S.p.A., Acquedotto di Savona S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A. e AMAT S.p.A.;
 - l'Ente d'Ambito in oggetto ha poi illustrato *“il percorso seguito per la definizione della tariffa unica del gestore Rivieracqua S.c.p.A. [che] è consistito (...) nell'aggregazione dei dati contabili dei gestori esistenti”*, specificando di aver proceduto a:
 - *“consolidare i dati economici delle gestioni esistenti, con contestuale eliminazione delle transazioni destinate a qualificarsi come intercompany in seguito al processo aggregativo (in particolare, vendite e acquisti all'ingrosso fra gestori compresi all'interno del perimetro Rivieracqua), al fine di rappresentare la struttura complessiva di costo e ricavo. Nell'elaborazione delle tariffe e del correlato piano economico e finanziario non sono stati inseriti elementi di efficientamento, pur potendo prevedere il conseguimento (perlomeno sul medio periodo) di economie di scala negli approvvigionamenti e nelle forniture di lavori e servizi, considerando il biennio 2014-2015, oggetto della determinazione tariffaria, come periodo di start-up non sufficiente al raggiungimento di tali benefici;*
 - *consolidare i dati tecnici e patrimoniali, al fine di rappresentare in modo unitario l'insieme dei cespiti in gestione da parte Rivieracqua;*
 - *consolidare le strutture tariffarie ed i relativi ricavi, al netto delle transazioni all'ingrosso qualificabili come intercompany, al fine di determinare il gettito complessivo derivante dalle tariffe applicate all'utenza”;*
 - l'Ente d'Ambito ha, inoltre, precisato che *“i dati necessari al consolidamento sono stati forniti dai Comuni e dai Gestori”* sopra elencati, cui la società Rivieracqua S.c.p.A. sarebbe dovuta subentrare alle scadenze previste;
 - nella citata Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria è stato esplicitato di aver determinato *“un moltiplicatore tariffario aggregato [relativo all'anno 2013] delle gestioni confluenti in Rivieracqua, che funga da base di partenza per la definizione del moltiplicatore dell'anno 2014: la metodologia adottata ha condotto all'elaborazione di una media dei moltiplicatori approvati dall'Autorità d'Ambito, ponderata sui ricavi tariffari derivanti dal prodotto tariffe 2012/volumi 2012, escludendo i Comuni (...) per cui i dati non sono stati resi disponibili”;*
 - assumendo a riferimento il valore di cui al precedente alinea, la proposta trasmessa dall'Ente d'Ambito in parola per le annualità 2014 e 2015 evidenzia una variazione del moltiplicatore tariffario superiore al limite di prezzo previsto dal comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, a fronte della quale non risulta pervenuta all'Autorità la motivata istanza che il comma 3.4 della medesima deliberazione richiede di presentare *“laddove gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite”* fissato dalla vigente regolazione; nella Relazione esplicativa della proposta tariffaria ci si limita, infatti, a

rappresentare che *“Il gestore unico Rivieracqua si colloca (...) nel quadrante IV dello schema regolatorio, essendo in presenza di una notevole massa di investimenti pianificati nel periodo 2014-17 (...) e dell’entrata in esercizio dell’impianto di depurazione di Imperia, che, per l’importanza relativa che questo riveste sia dal punto di vista tecnico-organizzativo sia sotto il profilo economico-finanziario viene considerato come variazione nel perimetro di attività del gestore”*;

- peraltro, il medesimo Ente d’Ambito, nella propria deliberazione n. 8/2014 recante l’approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, ha previsto che *“al momento di ingresso nella singola gestione comunale del SII, Rivieracqua S.c.p.A. dovrà continuare ad applicare per un periodo transitorio (fino al 31/12/2014) [termine poi prorogato al 13/11/2015 per effetto della deliberazione n. 17/2014] la tariffa già applicata (...) al momento del trasferimento (...). Si applicherà la tariffa unica d’ambito allorché tutti i gestori avranno trasferito il servizio a Rivieracqua S.c.p.A. o comunque quando i subentri nei servizi saranno tali, in relazione al riequilibrio rispetto alle previgenti tariffe, da assicurare l’equilibrio economico di Rivieracqua S.c.p.A.”*;
- nel presentare, poi, la proposta di aggiornamento tariffario per l’anno 2014 con riferimento alle *“gestioni in cui Rivieracqua S.c.p.A. subentrerà nel 2015”*, il medesimo soggetto competente ha segnalato che *“sul subentro nella gestione del SII da parte del gestore unico per il Comune di Bordighera ed AMAT, AIGA, Acquedotto di Savona e 2i Rete Gas è pendente ricorso presso la giustizia amministrativa presentato dai citati gestori. Nell’attesa di definitiva soluzione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, ai soli fini dell’aggiornamento tariffario e del piano economico e finanziario si considera Rivieracqua subentrante in tali gestioni a partire dall’anno 2015”*;
- per le gestioni AMAT S.p.A. e AIGA S.p.A. - per le quali il Consiglio di Stato si è già pronunciato con sentenza 14 ottobre 2014 n. 5080 - l’Autorità ha già disposto con deliberazione 107/2015/R/IDR l’esclusione dall’aggiornamento tariffario, ponendo il valore del moltiplicatore ϑ pari a 1.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente alla trasmissione dello specifico schema regolatorio relativo al gestore unico Rivieracqua S.c.p.A., con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 249 del 16 ottobre 2014, l’Ente d’Ambito ha specificato che *“pur essendo trascorsi quasi due anni dall’affidamento del servizio, Rivieracqua S.c.p.A. non ha ancora avviato la gestione del SII in nessun Comune dell’ambito, con esclusione della sola gestione del depuratore consortile di Vallecrosia”* e che *“ad oggi [16 ottobre 2014] Rivieracqua S.c.p.A. non ha provveduto agli adempimenti propedeutici al subentro, nonostante i ripetuti solleciti”*;
- nella citata deliberazione di Giunta Provinciale si sono evidenziate, inoltre, le inadempienze che caratterizzano il medesimo gestore, specificando, tra l’altro, che:.,
 - *“Rivieracqua S.c.p.A., ad oggi [16 ottobre 2014], malgrado numerosi solleciti, non ha ancora inviato all’[Ente d’Ambito] il Bilancio consuntivo 2013*

certificato da società di revisione, come previsto dalla convenzione di affidamento del sii (Scadenza Maggio 2014). Pertanto l'[Ente d'Ambito] non è stato messo in grado di esercitare il proprio ruolo di controllo”;

- *“il fatto che da Novembre 2012 Rivieracqua S.c.p.A. non abbia pressoché avviato la gestione comporta che le spese di funzionamento e gestione della società non siano correlate alla prestazione del servizio”;*
- *al contempo, la Giunta Provinciale ha prospettato di “procedere alla revoca del SII a Rivieracqua S.c.p.A. e conseguentemente di avviare il procedimento per un nuovo affidamento rinnovando le proprie valutazioni in ordine alla scelta della forma di gestione tra tutte quelle consentite dall'ordinamento comunitario” nel caso in cui permanessero le inadempienze nel seguito riportate:*
 - *“mancata stipulazione delle polizze assicurative;*
 - *mancati adempimenti agli obblighi di legge in materia di anticorruzione e di trasparenza, nonché alla certificazione del bilancio;*
 - *mancata approvazione del regolamento consortile;*
 - *mancato avvio della procedura per consentire ai Comuni che hanno già deliberato di entrare nel capitale sociale e mancato invito ai Comuni restanti di aderire alla società;*
 - *mancato adeguamento dello Statuto alle modifiche proposte dall'AATO, approvate in Giunta Comunale;*
 - *mancato rinnovo del Comitato tecnico e del CdA”;*
- *con nota all'Ente d'Ambito Provincia di Imperia del 12 maggio 2015, comunicata dalla medesima all'Autorità, il gestore Rivieracqua S.c.p.A. ha evidenziato che “solo nel 2015 [Rivieracqua S.c.p.A.] ha avviato formalmente la gestione diretta di alcuni servizi idrici affidategli da alcuni Comuni”.*

RITENUTO CHE:

- *l'attuale situazione gestionale nell'ATO di Imperia sia difforme dal contesto sulla base del quale sono state formulate le assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione del piano economico-finanziario del gestore unico Rivieracqua S.c.p.A. e delle proposte tariffarie ivi esplicitate, atteso che il medesimo gestore unico d'ambito ha comunicato di aver avviato “solo nel 2015 (...) formalmente la gestione diretta di alcuni servizi idrici affidategli da alcuni Comuni”;*
- *sia, pertanto, necessario che l'Ente d'Ambito provveda all'aggiornamento di tutti i dati e gli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, tenuto conto delle esigenze connesse al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e al raggiungimento degli specifici obiettivi programmati per il territorio di propria competenza;*
- *sia necessario condurre verifiche ulteriori in ordine allo stato di consegna degli impianti e all'avvio dell'effettiva gestione del servizio nei singoli Comuni da parte di Rivieracqua S.c.p.A., nonché in relazione al superamento delle relative inadempienze rilevate dall'Ente d'Ambito nella citata deliberazione di Giunta Provinciale n. 249 del 16 ottobre 2014 e riportate in premessa;*

- anche alla luce della riferita decisione dell'Ente d'Ambito, per la quale “*Si applicherà la tariffa unica d'ambito allorché tutti i gestori avranno trasferito il servizio a Rivieracqua S.c.p.A.* ”, sia opportuno, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi di cui sopra finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria, escludere dall'aggiornamento tariffario il gestore Rivieracqua S.c.p.A., ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità) a cui la medesima società non risulta attualmente subentrata, ponendo provvisoriamente pari a 1 il relativo moltiplicatore tariffario, per gli anni 2014 e 2015;
- sia opportuno, anche al fine di assicurare la certezza delle tariffe applicate agli utenti, richiedere all'Ente d'Ambito Provincia di Imperia di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le informazioni, gli atti, i dati e i chiarimenti relativi agli aspetti sopra evidenziati;
- sia opportuno prevedere, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR, che le modalità con cui conguagliare l'eventuale differenza, tra le tariffe fino ad oggi applicate nel periodo considerato e le tariffe approvate dall'Autorità, siano definite con successivo provvedimento, tenendo conto, al riguardo, della riferita richiesta di riformulazione della predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito e della necessità di verificare possibili criticità relative alla sostenibilità finanziaria della gestione

DELIBERA

1. di escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore \mathcal{G} pari ad 1, per gli anni 2014 e 2015, il gestore Rivieracqua S.c.p.A., ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità) a cui la medesima società non risulta attualmente subentrata, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
2. di richiedere, all'Ente d'Ambito Provincia di Imperia, di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le informazioni, gli atti, i dati e i chiarimenti relativi agli aspetti evidenziati in premessa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni